REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6406 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

Parte_1 [redacted] (C.F. *C.F._1*

CP_1 , [redacted] (C.F. *[...]* *C.F._2*);

Controparte_2 [redacted] (C.F. *[...]* *C.F._3*)

ciascuno nella qualità di congiunto ed erede di *Persona_1* , [redacted] e [redacted] e tutti elettivamente [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che li rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte attrice –

CONTRO

Controparte_3 (P.I. *P.IVA_1* , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente [redacted] presso l'Ufficio Legale della stessa, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] per mandato in atti;

– parte convenuta –

OGGETTO: Responsabilità professionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/02/2026 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Fatto e svolgimento del processo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_2 [...] CP_1 e Controparte_2, nella qualità di congiunti (figli) e eredi di Persona_1, hanno chiesto accertarsi la responsabilità dell' Controparte_3 (d'ora innanzi denominata soltanto CP_3 per l'errato trattamento sanitario prestato alla congiunta, madre degli attori, ed esitato nel suo decesso, e pronunciane la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, *iure proprio* e *iure successionis*, provocati dalla negligenza ed imperizia della struttura sanitaria.

Hanno esposto che, il giorno 27/09/2014, alle ore 14.30 circa, in Monreale, la congiunta sig.ra Persona_1 si trovava nella qualità di pedone nella [redacted] allorquando era stata urtata dall'autovettura Skoda Yeti targata [redacted] di proprietà e condotta dal sig. Persona_2 il quale, provenendo da [redacted] si era immesso nella predetta [redacted] e aveva investito il pedone che si trovava sulla sede stradale, priva di strisce pedonali.

A seguito dell'impatto, la sig.ra Per_ era stramazzata al suolo, riportando gravi lesioni all'arto inferiore destro, per la cura delle quali era stata condotta e ricoverata presso [redacted] di Palermo, ove le era stata certificata la frattura scomposta del femore dx.

Presso il suddetto nosocomio la congiunta era stata sottoposta, in data 30/09/2014, ad un intervento di endoprotesi biarticolare e successivamente, in data 09/10/2014, ad un nuovo intervento di "riprotesizzazione" con impianto di placca e cerchiaggio.

In data 15/10/2014, i sanitari avevano riscontrato la comparsa di deiscenza della ferita chirurgica e pertanto, in data 10/10/2014, avevano eseguito un esame colturale, risultato positivo per "acinetobacter baumanii, stafilococcus aureus. Ulteriori tamponi con antibiogramma erano stati effettuati anche il 24/10/2014 ed il 31/10/2014, con esito positivo per "klebsiella pneumoniae ssp pneumaniae".

Lo stato settico imputabile alla struttura sanitaria era culminato nel decesso della sig.ra Per_, avvenuto in data [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

Parte attrice ha invocato dunque le risultanze della Consulenza medica di parte del Dott. Per_3 e della C.T.U. medico legale disposta dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 4064/2018 promosso dagli odierni attori nei confronti del responsabile civile e della [...] Controparte_4 che assicurava il mezzo investitore, al fine di individuare i profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' CP_3 convenuta ed a sostegno del nesso eziologico con il decesso della congiunta.

Tanto premesso e previa richiesta di riunione del presente procedimento con quello portante R.G. 4064/2018, per ragioni di connessione oggettiva, hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «*Ritenere e dichiarare che il decesso della sig.ra* Persona_1 *, è avvenuto per fatto e colpa concorrente del sig.* Persona_2 *conducente e proprietario del veicolo Skoda Yeti targato* [redacted] *ma anche e soprattutto per la grave responsabilità della struttura ospedaliera ospitante "* Parte_3 *" di Palermo, in ragione della graduazione di colpe che il Decidente andrà ad accertare, tanto nell'ipotesi di riunione che nell'ipotesi in cui si dovessero mantenere distinti i due procedimenti; B. Conseguentemente condannare l'* Controparte_3 [...] *, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore del sig.* Controparte_2 *in proprio (figlio del de cuius) della somma di euro 336.500,00, in favore della Sig.ra* CP_1 *in proprio (figlia del de cuius) della somma di euro 336.500,00, in favore del sig.* Parte_1 *in proprio (figlio del de cuius) della somma di euro 336.500,00 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto fino al soddisfo o quella diversa somma che il Giudicante Vorrà determinare, per i gravi danni da sofferenza morale, subiti dagli attori a causa del sofferenza e decesso subiti dalla madre sig.ra* Persona_1 *, causati dalle lesioni subite per il sinistro e per il ricovero ospedaliero in lungodegenza per cui è causa; C. condannare altresì l'* Controparte_3 *, al risarcimento dei danni subiti dagli aventi diritto, odierni attori, iure hereditatis per i danni sofferti dalla propria madre nel lungo periodo di sofferenza ed in lucida agonia, tra il sinistro ed il decesso, iure hereditatis in complessivi € 778.325,00 e quindi in € 262.775,00*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

pro capite e così in totale € 1.797.825,00 (iure proprio e iure hereditais) e pertanto in € 599.275,00 pro capite ed in ragione della concorrenza di responsabilità tra il responsabile civile dell'occorso sinistro stradale e del proprio assicuratore Controparte_4 *e la* CP_5 *; • In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui non venisse accettata la quantificazione prospettata e la tipologia delle voci di danno richieste, voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare l'effettiva consistenza del pregiudizio, a prescindere dalla identificazione giuridica (iure proprio iure hereditatis), individuando quali ripercussioni negative si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, procedendo ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, valutando, infine, le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso nella loro effettiva consistenza, anche per il periodo di sofferenza e agonia decorso tra il sinistro ed il decesso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. D. In ogni caso: condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali e competenze del presente giudizio, nonché delle ulteriore spese e competenze per diritti successivi al deposito della sentenza (l'attività espletata nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le successive iniziative del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso , va remunerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta sentenza nr. 13482 del 20.06.2011 della Suprema Corte di Cassazione, vanno poste a carico della parte soccombente) e per tali somme si richiede il pagamento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore*».

Si è costituita in giudizio l' Controparte_3 ed ha contestato la fondatezza della domanda ed escluso profili di colpa nell'operato del proprio personale dell'Ospedale [redacted] alla luce delle relazioni del personale medico dell' CP_3 dimostrative dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cura ed assistenza e dell'assenza di profili di responsabilità in merito alle procedure chirurgiche svolte.

Segnatamente, a parere dell' CP_3 , la complicanza di Parte_4 non era da imputare a profili di colpa degli operatori sanitari, ma era una concausa sopravvenuta in soggetto immunodepresso per le patologie preesisten-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

ti, tale da non interrompere il nesso causale con l'evento traumatico subito.

L' CP_3 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «*Riconoscere che il comportamento dell' CP_3 e del personale medico/sanitario coinvolto nella fattispecie è stato corretto e che nessuna negligenza, imprudenza e/o imperizia può essere loro addebitata, con conseguente infondatezza delle domande spiegate*».

Con provvedimento riservato del 20/06/2023, il Tribunale ha inviato la parte attrice a specificare le domande formulate in seno al giudizio portante il n. R.G. 4064/2018 mediante deposito di copia dell'atto introduttivo.

Gli attori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo con la Controparte_6 garante per la RCA dell'investitore della sig.ra Per_ , per il risarcimento del danno biologico subito dalla *de cuius* (ovvero i postumi di frattura del femore), mediante il pagamento della somma di € 105.000,00 e hanno dichiarato che, per effetto dell'intervenuta transazione, avevano abbandonato il giudizio.

Segnatamente, parte attrice ha prodotto una quietanza/transazione che indica che "*la liquidazione del danno biologico non tiene conto degli sviluppi morbosi che, in ambito ospedaliero, condussero a morte prematura la sig.ra* Per [.. *, per fatto e colpa dei sanitari e della struttura ospedaliera ospitante e segnatamente dell' CP_3 nei cui confronti gli aventi diritto hanno già radicato altro giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, che proseguiranno per ottenere il risarcimento per malasanità al netto delle somme corrisposte da* CP_4 " e ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di riunione «*avendo gli stessi deciso di definire separatamente le due vicende*» (cfr. memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 c.p.c.).

La causa, istruita mediante indagine medico legale affidata al Collegio peritale composto dal dott. Prof Persona_5 - [...] Controparte_7 - e dal dott. CP_8 - Specialista in Medicina Legale, è stata posta in decisione all'udienza del 17/02/2026 svolta in modalità c.d. cartolare previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

L'inquadramento della responsabilità della struttura ospedaliera e la colpa dei sanitari.

Tanto premesso, avendo gli attori agito sia per conseguire, *iure successionis*, il risarcimento del danno che sarebbe in ipotesi spettato alla congiunta, sia per essere ristorati del danno subito *iure proprio* in conseguenza della recisione del rapporto familiare, si rendono necessarie alcune brevi considerazioni relativamente al titolo della responsabilità dell'ente ospedaliero e al regime probatorio conseguentemente operante.

È principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022).

Ed infatti, come osservato dalla Suprema Corte, il campo di applicazione del "contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi" deve essere circoscritto, nell'ambito della responsabilità medica, al solo sottosistema in cui vengono in rilievo quelli che, in lingua inglese, vengono definiti "wrongful birth damages", sicchè al di fuori di queste ipotesi l'azione per la perdita o lesione del rapporto parentale è di natura aquiliana (in senso analogo, Cass. 14615/2020; 21404/2021).

Pertanto, rispetto alle pretese azionate *iure proprio*, l'onere probatorio degli attori si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.

Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e che i superstiti reclamano *iure successionis*, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura; b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362).

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa infatti sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass. 10812/19 nonché, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018, n. 25374; Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590).

Il riparto dell'onere probatorio è, quindi, retto in tal caso dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.

Con l'importante precisazione che nelle obbligazioni c.d. di comportamento non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577).

Ne deriva che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il pa-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

ziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875; e più recentemente, Cass. 11.11.2019 n. 28991) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n. 12274).

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è infatti onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17; 4792/13; 17143/12).

Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o addirittura l'exitus è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.

Occorre, allora, ricostruire l'iter clinico vissuto dalla sig.ra *Parte_5*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

saria compendiato in seno alla Relazione tecnica depositata.

Sulla scorta dell'esame della documentazione sanitaria prodotta, i CC.TT.UU. hanno dato atto che «*in data 02.10.2014 la Sig.ra* Parte_6 *[...]*, *all'epoca degente presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia* [redacted] *di Palermo per la frattura sottocapitata del femore destro, veniva sottoposta a intervento di protesizzazione dell'anca destra; nell'immediatezza dell'intervento era dimostrato il mal posizionamento dello stelo per cui si rendevano necessari la sostituzione della protesi e il posizionamento di una placca con cerchiaggio. A distanza di sei giorni i Sanitari del reparto segnalavano la presenza di una infezione del sito chirurgico (ISC) e da un tampone della ferita venivano isolati Acinetobacter baumannii, e Staphylococcus aureus; due seguenti analoghe indagini microbiologiche risultavano positive Klebsiella pneumoniae (24 e 31.11.2014). Dagli atti non emerge il trattamento antibiotico praticato ma è certo che, almeno nelle ultime fasi della degenza, le veniva somministrata la gentamicina di cui alla dimissione si raccomandava la sostituzione a due giorni di distanza sotto la guida di ulteriori esami microbiologici. Da segnalare che, in occasione dell'intervento di sostituzione della protesi d'anca e posizionamento di spaziatore antibiotato (05.12.2014), era descritta la presenza di abbondante raccolta purulenta in sede peri-protesica e che dalle colture eseguite su tale materiale erano isolati Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. Ulteriori esami colturali, di cui non sono riportati gli esiti, venivano effettuati in occasione di un quarto intervento chirurgico per la sostituzione dello spaziatore antibiotato (27.01.2015), quest'ultimo resosi necessario per il persistere della* Pt_7 *Alle ore 07:00 del* [redacted] *mentre la Sig.ra* Per_ *si trovava da poche ore degente presso la UO di Traumatologia* [redacted] *di* [redacted] *è sopraggiunto il decesso a causa delle conseguenze di una sepsi*».

Il Collegio peritale ha descritto le ICA come «*quelle infezioni che si realizzano nel corso di qualunque forma di assistenza sanitaria e che non erano in incubazione all'atto del ricovero o dell'inizio delle procedure assistenziali; in ge-*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

nere si ritiene che un processo infettivo che si renda manifesto almeno quarantotto ore dopo il ricovero o entro tre giorni dalla dimissione possano essere considerate di origine nosocomiale. Un recente studio, condotto presso l'Università di Torino nell'ambito di una più ampia ricerca promossa dallo ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sulla prevalenza delle ICA, ha dimostrato come nel giorno del rilevamento dei dati l'8,3% fosse affetto da una ICA. L'origine dei microrganismi che ne rappresentano gli agenti eziologici può essere endogena (batteri saprofiti o colonizzanti già presenti nel corpo del paziente) o esogena; in quest'ultimo caso i germi sono presenti nell'ambiente o sul personale ospedaliero e vengono trasmessi al degente attraverso varie modalità (mani del personale sanitario, strumentario, contatto diretto, via inalatoria, ecc.). Sempre più frequentemente nei pazienti con ICA vengono isolati batteri caratterizzati da più o meno ampi livelli di resistenza agli antibiotici e ai comuni disinfettanti a causa dell'ampio uso che se ne fa, spesso a sproposito, negli ospedali e della pressione selettiva che tali sostanze sono in grado di esercitare. Non va poi trascurato che la gravità di una ICA è condizionata dalle preesistenti condizioni cliniche del paziente; nei soggetti affetti da malattie debilitanti o che ne alterano la risposta immunitaria (diabete mellito, neoplasie, terapie immunosoppressive, ecc.) il decorso di un qualunque processo infettivo tende ad assumere un carattere di maggiore gravità. Le ISC, ovvero quelle che si realizzano a livello della cute e dei piani sottostanti a seguito di un intervento chirurgico, sono uno degli aspetti principali delle ICA. Sono infezioni ad eziologia mono o polimicrobica; tra i Gram positivi prevalgono gli Stafilococchi e gli Enterococchi, mentre tra i Gram negativi sono spesso isolati E. coli, A. baumannii, K. Pneumoniae, P. aeruginosa. Inoltre, il sempre crescente ricorso a materiali protesici e a device intravascolari ne favoriscono la persistenza; ciò in rapporto con la capacità che molti microrganismi possiedono di aderirvi e, tra l'altro, di resistere ai farmaci antinfettivi e alla risposta immunitaria dell'ospite (biofilm)».

Quindi, gli Ausiliari hanno rilevato che «*nel luglio del 2014, lo IDSA (Infectious Diseases Society of America) ha dato alle stampe un aggiornamento delle*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

sue linee guida circa la diagnosi e la gestione delle infezioni della cute e dei tessuti molli e in tale documento è stata ripresa tale classificazione» e sottolineato che «*La diagnosi di ISC, oltre che sul quadro clinico (segni di flogosi a carico della ferita chirurgica, presenza di tramiti fistolosi, ecc.), si fonda sull'identificazione dell'agente eziologico mediante le indagini colturali da eseguirsi sui tessuti e/o sulle secrezioni prelevate nel corso della toeletta chirurgica*».

I Periti dell'ufficio hanno riferito che «*La terapia è chirurgica e va dalla semplice rimozione della sutura e il courettage della lesione cutanea (in questo caso la guarigione avviene per seconda intenzione) all'amputazione (nei soggetti con necrosi estese non rispondenti ad altri trattamenti. Nei casi con IP deve prendersi in seria considerazione la opportunità della sostituzione della protesi. Solo occasionalmente è indicato il trattamento antibiotico di una ISC superficiale*».

I profili di responsabilità nel comportamento assunto dal personale dell' *CP_9* convenuta e la sua efficienza causale rispetto al decesso della sig.ra *Persona_1* sono stati ben messi in luce nell'elaborato peritale essendosi ivi evidenziato che «*il 15.10.2014 è stata evidenziata l'esistenza della Par , la cui estensione non era a quel momento precisabile. In esito a tale riscontro è stato eseguito un tampone della lesione cutanea che avrebbe poi condotto all'isolamento di S. aureus, e di Persona_6 e, quindi, avviata non meglio precisata terapia antibiotica; due ulteriori analoghi esami, eseguiti a qualche giorno di distanza l'uno dall'altro, sarebbero poi stati positivi per K. pneumoniae. Tale modus operandi è criticabile, tanto sotto l'aspetto diagnostico, quanto sotto quello terapeutico. Per quel che riguarda le ISC, le linee guida dell'IDSA, pubblicate nel 2005 ed aggiornate a nove anni di distanza, quale elettivo trattamento di tali lesioni raccomandano l'accurato curettage della lesione riservando l'impiego di antibiotici solo a casi particolari. Tale orientamento terapeutico presenta alcuni profili positivi. In primo luogo, rimuove il focolaio infettivo e ne contrasta ogni possibilità di estensione, in particolare verso i piani profondi; in secondo luogo, l'asportazione dei tessuti necrotici e non va-*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

scolarizzati favorisce la diffusione di eventuali antibiotici. Anche sotto l'aspetto diagnostico la bonifica del focolaio infettivo si rivela particolarmente utile, in quanto consente di appurare de visu l'effettiva estensione della lesione e mette il chirurgo in condizione di estendere il curettage a seconda delle esigenze contingenti; a parte ciò, consente di prelevare direttamente dal sito infetto i campioni da inviare al laboratorio di microbiologia, evitandosi così il rischio di contaminazioni da parte della flora batterica colonizzante l'epidermide. Nel caso della Sig.ra Parte_8 *, non tenendo conto di quanto raccomandato nelle linee guida in tema di gestione delle ISC, hanno ritenuto di isolare l'agente eziologico mediante tamponi della ferita cutanea e al tempo stesso, erroneamente ritenendo scontata la correttezza dell'iter diagnostico seguito, hanno affidato ogni possibilità di cura alla sola terapia antibiotica. A margine osserviamo che, in rapporto con quanto emerso a seguito delle indagini microbiologiche intra-operatorie (05.12.2014), nel caso in esame la* Par *e la successiva sepsi erano in realtà dovute a due tipici batteri nosocomiali, S. epidermidis e P. aeruginosa; tali patogeni sarebbero stati certamente isolati qualora gli Ortopedici dell*[redacted] *avessero seguito il corretto iter diagnostico terapeutico di cui si è già detto. Circa l'ultima parte del presente quesito, se cioè se l'adozione di siffatta condotta sarebbe valsa ad evitare il decesso della paziente, riteniamo che, secondo il principio del "più probabile che non", riteniamo che la risposta non possa che essere affermativa*».

Circa la possibilità che la complicanza di osteomielite non sia da imputare a profili di colpa degli operatori sanitari o del Nosocomio, trattandosi di concausa sopravvenuta in soggetto immunodepresso per le comorbilità di cui la sig.ra Persona_1 era già affetta al momento del ricovero, i CC.TT.UU. hanno osservato che «*se è vero che la Sig.ra* Per_ *era affetta da leucemia linfatica cronica a cellule B, è altrettanto vero che in occasione del controllo ematologico dell'11.07.2014 i Sanitari* [redacted] *di Palermo hanno riscontrato lo stato di inattività della malattia che, a loro avviso, necessitava esclusivamente di vigile osservazione. Tutto ciò ci induce ad escludere che la predetta affezione possa aver in qualche modo influenzato il decorso della*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

Par ».

Essendosi, dunque, accertati sia la sussistenza di profili di negligenza e imperizia nell'operato dell' *Controparte_3* , sia la relazione causale tra il decesso del paziente e l'operato dei sanitari, spettava all'Azienda confutare la ricostruzione causale operata nella relazione medico – legale, fondata su considerazioni scientifiche scevre da vizi logici e sull'attenta disamina della documentazione sanitaria rispettivamente prodotta, ovvero allegare e provare la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la perita e diligenze esecuzione della prestazione.

In mancanza, alla resistente va fatto carico delle conseguenze dannose derivatene a parte attrice.

Nessun accertamento è stato (né poteva essere) condotto nei confronti del sig. *Persona_2* conducente e proprietario del veicolo Skoda Yeti targato [redacted] non essendo stato costui citato nel presente giudizio e avendo gli attori raggiunto un accordo transattivo con il medesimo e la compagnia di Assicurazione del mezzo.

Né, per le medesime ragioni, alcuna condanna può, quindi, in questa sede essere pronunciata nei suoi confronti.

D'altro canto, come evidenziato sopra, parte attrice ha modificato le domande in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. n.1 dichiarando di volere definire separatamente le due vicende, per i distinti capi di responsabilità.

I danni risarcibili e la misura del risarcimento. Danno non patrimoniale iure hereditatis.

Gli attori, quali eredi della congiunta, hanno domandato innanzitutto il ristoro del danno da "lesione del bene vita" della sig.ra *Persona_1* (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione).

Tuttavia, in accordo con l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità , va esclusa la risarcibilità del danno da morte o tanatologico, costituito cioè dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

per equivalente (Cass. S.U. 22.7.2015 n. 15350; Cass. Sez. L. 20.7.2016 n. 14940; Cass. Sez. 3, 11.11.2019 n. 28989), agli eredi di soggetto deceduto in conseguenza dell'altrui condotta illecita potrebbe astrattamente trasmettersi il diritto al risarcimento del danno biologico terminale patito dal congiunto, nella sua duplice veste di danno biologico da invalidità temporanea, che la vittima ha patito nel lasso di tempo intercorso tra la verificazione dell'errore medico fatale e la morte, e di danno catastrofale, rappresentato dalla sofferenza psichica determinata dalla paura di dover morire.

È ammessa la risarcibilità della lesione della salute del danneggiato, il quale sia poi deceduto, a seguito dei danni subiti a causa dell'evento dannoso, sub specie di danno terminale biologico, purché tra l'evento dannoso e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo necessario al consolidamento del pregiudizio (temporaneo) all'integrità psico-fisica e all'insorgenza del diritto della vittima al suo risarcimento, trasmissibile *iure hereditatis* agli eredi (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.870/2008).

In altri termini quel che ricorre nel periodo di tempo (apprezzabile) interposto tra la lesione mortale e il decesso è il danno biologico stricto sensu (inteso come lesione del bene salute) (Cass. 22541/17), e a questo, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi – se dedotto e provato anche presuntivamente - un danno morale peculiare, ossia il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – definita, con evidente significatività etimologica, agonia – derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus.

Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale è riconducibile soltanto alla species biologica; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente, quale ineludibile accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale, che ben può definirsi morale terminale (Cass. 26727/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

Sentenza n. 13537 del 13/06/2014; 23153 del 17.9.2019).

Nel caso in esame, tuttavia, nulla di tutto ciò è stato né allegato né domandato da parte attrice.

Danno non patrimoniale iure proprio.

Parte attrice ha, altresì, invocato il risarcimento del danno parentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza della perdita della madre.

Va, allora, rammentato che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della per-sona di rango costituzionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plurioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno morale (da identificare nel-la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).

Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.9231).

L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato e tuttavia l'intensità del legame può valere come prova presuntiva del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle re-lazioni all'interno della famiglia, specie (ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.

Ebbene, nel caso di specie, incontestati il rapporto filiale con la sig.ra *[...]* *Persona_1* , nulla induce a dubitare della normalità della corrispondente relazione affettiva.

Possono quindi presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultima.

Venendo allora ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.

Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).

Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di me-rito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.

La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spa-zio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).

In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).

Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla priva-zione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e pro-trarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06).

L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.

L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di "adeguatezza" e di "proporzione" (Cass. 18641/2011).

Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità, dopo aver preso atto che le "tabelle di Milano" sono andate nel tempo assumendo una "vocazione nazionale", poiché recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost, le hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equita-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

tiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).

È vero, tuttavia, che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna "forbice", lasciavano al Giudice ampia discrezionalità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste.

Per tale ragione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n. 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005) e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche "risulta essere quella di Roma" (Cass. civ. sez. III 29.9.2021 n.26300).

Non può tuttavia trascurarsi che, successivamente, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.

Partendo dalla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da *Parte_1* tenuto conto del valore del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (punti 12), per l'età del congiunto (punti 20), per il numero di familiari presenti nel nucleo primario (punti 12), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (punti 15, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano, in assenza di allegazioni specifiche) e si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, di € 230.749,00.

Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da *CP_1* e *Controparte_2*, tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (punti 12), per l'età del congiunto (punti 18), per il numero di familiari presenti nel nucleo primario (punti 12), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (punti 15, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano, in assenza di allegazioni specifiche) e si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, di € 222.927,00 ciascuno.

Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – "*nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remunerativitá media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi" (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).

Nella specie, parte attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.

Sulle predette somme sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.

Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di "interessi sino al soddisfo" e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n. 61/2023 e Cass. n. 7677/2025).

Spese di lite.

In conformità al criterio della soccombenza, a parte convenuta va, infine, fatto carico delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, ivi comprese quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.

Ai fini della relativa liquidazione, i parametri introdotti dal D.M. 55/2014 orientano per l'applicazione dei valori tabellari medi avuto riguardo, per la determinazione del valore della controversia, al valore della domanda accolta più elevata [cfr. Cass., n.10367 del 17 aprile 2024 le domande proposte da più attori con tro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Cass. n. 18166 del 26/06/2023; Cass. n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, n. 8599 del 16/07/1992; n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione; Sez. L, n. - 33 - 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, n. 3149 del 20/11/1962) e, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Cass. n. 26614 del 21/12/2016)] e, nella specie, da € 52.001 a € 260.000, con au-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

mento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi "*identiche in fatto ed in diritto*".

Va, infine, disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, Avv. [redacted]

In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 co. 2 T. U. sull'imposta di registro, deve indicarsi nella A.S.P. convenuta, la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, provvedendo sulle domande proposte da *Parte_1* *CP_1* e *CP_2* *[...]* nella qualità di congiunti e eredi di *Persona_1* nei confronti dell' *Controparte_3*, così decide:

condanna l' *Controparte_3* a pagare a:

Parte_1 nella qualità di congiunto di *Persona_1*, la somma di € 230.749,00, oltre interessi legali ai sensi del combinato di sposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;

CP_1 e *Controparte_2*, nella qualità di congiunti di *Persona_1* *[...]* la somma di € 222.927,00 ciascuno, oltre interessi legali ai sensi del combinato di sposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;

condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese del giudizio e le liquida in complessivi € 15.795,36 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. [redacted]

pone le spese occorse per l'espletata C.T.U. definitivamente a carico della convenuta;

indica nella A.S.P. convenuta, la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401

Così deciso in Palermo in data 09/06/2026.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-401